



# COMUNE DI TEGLIO VENETO

*Provincia di Venezia*

Via Roma, 9 – 30020 Teglio Veneto (VE)

Tel. 0421-706025 - Fax 0421-706802

e-mail [comune.teglioveneto.ve@pecveneto.it](mailto:comune.teglioveneto.ve@pecveneto.it)

Prot. n. 2491

T:\documenti\ordinanze PS\ordinanza nomadi.doc

Teglio Veneto, 18 maggio 2015

ORDINANZA N. 494

## ORDINANZA DI DIVIETO PERMANENTE DI SOSTA PER NOMADI E CAMPEGGI ABUSIVI DI ROULOTESS, CARAVANS, CAMPERS E SIMILARI, NEL TERRITORIO COMUNALE DI TEGLIO VENETO

### IL SINDACO

**Evidenziato** che nell'ambito del territorio comunale di Teglio Veneto non esistono zone attrezzate di servizi igienici pubblici, acqua potabile ed energia elettrica, tali da consentire l'accampamento di caravans, roulotess, mezzi meccanici e simili, e ciò sia da parte di normali turisti che da parte di persone nomadi;

**Sottolineato** che neppure sulle aree private, in assenza delle idonee condizioni (ovvero i precitati servizi) e in assenza di espressa destinazione del P.R.G., è possibile l'accampamento con i mezzi predetti;

**Considerato** quindi che la sosta nel Comune di Teglio Veneto con i predetti veicoli, magari da parte di gruppi di persone non meglio identificate, principalmente comporta sicuri inconvenienti sia sotto l'aspetto igienico-sanitario che sotto quello del pubblico e privato decoro; inoltre, secondariamente, vi è pure un'altra probabilità che ciò potrebbe portare con sé forme di "molestia" all'ordine ed alla sicurezza pubblica;

**Evidenziato** che è compito/dovere dell'Amministrazione comunale prevenire situazioni che portino forme di "degrado ambientale" per la comunità locale;

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92, convertito dalla L. 24.07.2008 n. 125, con riferimento al potere di ordinanza dei Sindaci al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscono forme di insicurezza urbana;

**Ritenuto** pertanto necessario, per tutti i motivi citati, che su tutto il territorio, in aree pubbliche, di uso pubblico ed anche private, venga vietata permanente la sosta ad ogni forma di campeggio o accampamento di caravans, roulottes, mezzi meccanici e simili;

**Visto** il vigente Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione;

**Visto** il Regolamento d'Igiene e l'art. 650 del Codice Penale;

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e lo statuto comunale;

**Visto** l'art. 2 del decreto del Ministro dell'Interno datato 05.08.2008;

### ORDINA

1. **Il divieto permanente di "sosta 0/24"**, in area pubblica o privata, su tutto il territorio comunale di Teglio Veneto, di campeggi abusivi di roulottes, caravans, campers e veicoli comunque denominati, attrezzati e trasformati in abitazioni, ciò realizzato anche con semplici tende o con qualsiasi altra modalità di insediamento con altre attrezzature, oppure occupando la sede stradale in misura che eccede l'ingombro proprio dell'autoveicolo. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate, ad es. a titolari di spettacoli viaggianti, circhi o simili.
2. **Il divieto di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride**, comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti di raccolta.

*Alle persone che, dopo aver reso loro noto il contenuto della presente ordinanza di divieto permanente di "sosta 0/24" per scopo di campeggio o attendamento o simili, fatta salva l'eventuale applicazione di specifiche sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada ovvero da altre Leggi e regolamenti, verrà verbalmente ordinato di cessare ogni attività campeggistica o attendamento entro un massimo di 2 ore. Nel caso di inottemperanza, si procederà all'identificazione delle persone maggiorenni e alla loro denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 Codice Penale.*

La polizia locale Comando di Concordia Sagittaria-Fossalta di Portogruaro-Teglio Veneto-Gruaro e gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente Ordinanza, che sarà trasmessa al Prefetto di Venezia, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e mediamente inserimento nel sito internet comunale.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al prefetto di Venezia (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199), oppure, in via alternativa ricorso al T.A.R. del Veneto nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione (legge 06.12.1971, n. 1034).

Dalla Residenza Municipale, 18.05.2015

Il Sindaco  
Andrea Tamai

